



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 690
Spedito l'11/5/2011

All'On.le MINISTRO

SEDE

OGGETTO: mozione assunzione vincitori concorso.

Adunanza del 21/4/2011

Il Consiglio Universitario Nazionale,

premesso che:

- l'articolo 51, comma 4, della legge 449/1997 prevedeva che le università statali per le quali il rapporto tra spese fisse e fondo di finanziamento ordinario superasse il 90% potessero effettuare assunzioni di personale di ruolo solo nel limite del 35% delle risorse finanziarie rese disponibili dai pensionamenti nell'anno precedente;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 180/2008, convertito dalla legge 1/2009, prevede che le università in cui il predetto rapporto superi il 90% non possano né bandire concorsi né procedere ad alcuna assunzione di personale di ruolo;
- il medesimo articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 180/2008, convertito dalla legge 1/2009, ha modificato le norme relative alla formazione delle commissioni dei concorsi a posti di professore o di ricercatore;
- le modalità di calcolo del rapporto tra spese fisse e fondo di finanziamento ordinario furono precisate, in via transitoria, dall'articolo 5 del decreto-legge 97/2004, come convertito dalla legge 143/2004;
- tale disciplina transitoria è stata prorogata più volte e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;
- l'entità del fondo di finanziamento ordinario annuale per ciascuna università è stato soggetto a notevoli variazioni ed incertezze, a causa sia della diminuzione dello stanziamento complessivo di bilancio sia delle modifiche delle regole di ripartizione, tanto che la determinazione definitiva del fondo 2010 è stata comunicata alle università solo negli ultimi giorni dell'anno 2010;

considerato che:

- anche a causa delle modifiche legislative intervenute nel frattempo, molti concorsi a posti di professore o di ricercatore, banditi sin dal 2008, si sono conclusi solo alla fine del 2010 o si stanno tuttora concludendo;
- sussiste molta incertezza sui tempi e sulle modalità di applicazione del divieto di assunzione nel caso di superamento del tetto previsto per il rapporto tra spese fisse e fondo di finanziamento ordinario;
- tale tetto può essere ora superato in modo del tutto indipendente dalle scelte delle università, o per diminuzione del fondo di finanziamento ordinario o per nuove procedure di calcolo, situazioni comunque imprevedibili quando il concorso era stato bandito;
- la mancata assunzione di un professore o di un ricercatore, pur essendo stato regolarmente espletato il concorso, può creare notevoli problemi didattici ad un'università, soprattutto in un periodo di forte incremento dei pensionamenti, anche anticipati;
- la mancata assunzione di un vincitore di concorso può da un lato ledere le legittime aspettative dell'interessato ma anche, da un altro, può costituire un'inaccettabile proroga di precariati già lunghi e difficili, soprattutto nel caso dei vincitori di concorsi di ricercatore;

Tutto ciò premesso chiede pertanto al Ministro di autorizzare le università a concludere con l'assunzione, le procedure concorsuali bandite nei casi in cui il rapporto tra spese fisse e il fondo di finanziamento ordinario avesse rispettato i limiti di legge al momento dell'emanazione del bando.

Peraltro, tali assunzioni vanno a configurarsi come provvedimento finale (atto dovuto, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.) del procedimento di assunzione avviato con l'emanazione del bando.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL VICE PRESIDENTE
(firmato Siviero)